

patentino è completamente gratuito, salvo il versamento di 33.59 euro per la tassa d'esame;

risulta all'interrogante che, alle famiglie degli studenti bresciani che si sono iscritti ai corsi per il conseguimento del patentino le scuole hanno richiesto il versamento di 25 euro come contributo alle spese di gestione e di fornitura di materiale didattico;

tale richiesta è stata motivata con la necessità di far fronte a spese non coperte per intero dai finanziamenti pubblici;

non risulta allo scrivente che in altre province lombarde alle famiglie siano stati richiesti versamenti aggiuntivi alla somma dovuta per la tassa d'esame —:

se il Ministro sia a conoscenza della situazione;

se abbia dato disposizioni perché i CSA potessero chiedere alle famiglie contributi in denaro finalizzati alla gestione dei corsi per il « patentino »;

se intenda intervenire per bloccare una iniziativa che, secondo l'interrogante, contrasta con la affermata gratuità del conseguimento del patentino;

quante risorse per l'educazione stradale abbia messo a disposizione di ogni singola Direzione scolastica regionale e, nel caso le somme stanziare fossero insufficienti, se intenda comunque provvedere con l'erogazione di fondi in misura adeguata alla copertura delle spese per i corsi attivati. (3-03119)

Interrogazione a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il collegio dei docenti dell'Istituto statale d'arte di Venezia, con una lettera aperta pubblicata dal quotidiano *La Nuova Venezia* del 25 febbraio 2004, denuncia la situazione che si è venuta a creare all'interno dello stesso istituto re-

lativamente alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, che sono state regolarmente svolte dai docenti, sia lo scorso anno che per quest'anno, ma che il Ministero non ha ancora pagato;

la stessa situazione si presenta presso l'Istituto magistrale Stefanini dove il debito del Ministero dell'istruzione supera i 150.000 euro (*Corriere del Veneto* del 25 febbraio 2004);

anche altri docenti di altri istituti — liceo classico Foscarini e Marco Polo — denunciano situazioni analoghe, con razionamento delle fotocopie, e raccolte di denaro dei docenti per poter acquistare il toner per la fotocopiatrice;

i POF Progetti di Offerta Formativa sono indicati dalla legge come importanti strumenti di crescita dei ragazzi;

i docenti hanno deciso di attuare, in caso di mancata risoluzione della questione, una settimana di astensione dalle attività aggiuntive all'orario di servizio —:

se non ritenga doveroso intervenire per risolvere in tempi rapidi tale situazione che lede il diritto dei docenti a percepire il giusto compenso per il lavoro svolto e rischia di ricadere sugli studenti che vedrebbero bloccate le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa.

(4-09103)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione parlamentare per l'infanzia, secondo la legge istitutiva, ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

la Commissione stessa ha deliberato il 15 maggio 2003 un'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, nel cui ambito — oltre ad audizioni, tra l'altro, della presidente della Commissione per le adozioni internazionali e di numerosi rappresentanti degli enti autorizzati — si è svolta una missione a Mosca e a San Pietroburgo dal 16 al 18 febbraio 2004;

benché la Federazione russa risulti il Paese, dopo l'Ucraina, da cui vengono adottati il maggior numero di bambini da parte delle coppie italiane, il numero di tali adozioni è di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettuate da altri paesi europei (Francia e Spagna) ed extraeuropei (Stati Uniti d'America) e la quantità di bambini che permangono in istituti russi per molti anni in attesa di una famiglia è molto elevata;

nella Federazione russa operano 13 enti italiani autorizzati ed accreditati, mentre per altri 8 enti, non ancora accreditati, l'autorizzazione già concessa è stata sospesa dalla Commissione per le adozioni internazionali con provvedimento n. 161/2003 deliberato il 17 dicembre 2003;

secondo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492 (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali), la Commissione può revocare o, nei casi meno gravi, sospendere per un periodo determinato l'autorizzazione già concessa ad un ente, qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi della Convenzione dell'Aja, della legge sull'adozione e del regolamento;

dal testo dello stesso articolo risulta che, ove sussistano le motivazioni indicate, nei confronti di un ente può essere sospesa l'autorizzazione, ma non appare prevista la sospensione relativamente ad un solo Paese;

nessuna norma vieta ad enti autorizzati ma non ancora accreditati la presa in carico di coppie e la presidente della Commissione per le adozioni internazionali, dottoressa Carmela Cavallo, ha nel recente passato risposto affermativamente per iscritto al quesito posto da enti autorizzati ma non ancora accreditati in Russia circa la possibilità di accettare mandati da coppie;

risulta da più fonti, tra le quali anche funzionari dell'ambasciata italiana, che il programmato incontro a Mosca della delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia con i rappresentanti degli enti italiani autorizzati, previsto per il 16 febbraio 2004, non abbia visto la partecipazione prevista a causa di interventi — effettuati dalla dottoressa Maria Teresa Vinci, coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali — che di fatto hanno gravemente ostacolato lo svolgimento di attività connesse all'indagine conoscitiva parlamentare;

il 4 novembre 2003 è stata sottoscritta un'Intesa istituzionale di programma per un piano pluriennale di interventi nella Federazione Russa fra la Commissione per le adozioni internazionali e 12 enti autorizzati italiani operanti in Russia, che prevede fra l'altro di « aprire ed attrezzare una sede permanente della delegazione italiana (Commissione, Regioni, Enti accreditati) affinché i cittadini italiani che si recano nella Federazione Russa per l'adozione ricevano servizi ed assistenza adeguati » —;

quali iniziative intenda adottare in relazione al comportamento della coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, che risulta aver operato per indurre i rappresentanti degli enti autorizzati italiani operanti in Russia a disertare il previsto incontro con la delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia;

quale sia il fondamento normativo del provvedimento n. 161/2003 deliberato dalla Commissione per le adozioni inter-

nazionali il 17 dicembre 2003, che, in difformità da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492, è stata adottata senza previa contestazione dei fatti e delle ragioni agli enti destinatari del provvedimento; sospende tali enti solo dall'autorizzazione per un singolo Paese straniero; non motiva la sospensione con il venire meno dei requisiti degli stessi enti (il cui permanere viene invece esplicitamente riconosciuto nel testo), né con loro comportamenti non corrispondenti ai principi della Convenzione dell'Aja, alla legge sull'adozione o al regolamento; non indica un tempo determinato per la durata della sospensione;

se l'affermazione secondo cui « la permanenza nell'Albo di enti autorizzati e non accreditati ha prodotto pesante disorientamento e notevole disagio a numerose coppie » che hanno conferito incarico a tali enti per adottare bambini russi — contenuta nella citata deliberazione n. 161/2003 — sia valida anche per le numerose situazioni analoghe di enti autorizzati ma non accreditati o riconosciuti presso altri Paesi, oltre la Russia, presenti nell'Albo; e, in tal caso, se non ritenga che vi sia una disparità di trattamento da parte della Commissione per le adozioni internazionali nel caso degli enti autorizzati ma non accreditati in Russia.

(4-09101)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

OSTILLIO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Taranto il settore vitivinicolo, nell'ultimo triennio, ha registrato una flessione produttiva del 57,9 per cento, passando dai 1.933.570 quintali di

uve da vino dell'annata agraria 2000-2001 agli 813.150 quintali dell'annata agraria 2002-2003;

le cause di una così drastica riduzione delle produzioni vanno attribuite alle eccezionali avversità atmosferiche (gelate, siccità, grandinate, stress idrico, piogge persistenti, alluvioni) che si sono abbattute sul territorio tarantino;

questa caduta verticale della produzione vitivinicola ha coinvolto pesantemente il sistema delle Cantine sociali della Provincia, le cui produzioni sono passate — nel triennio considerato — dai 977.584 quintali dell'annata agraria 2000-2001 ai 480.460 quintali dell'annata agraria 2002-2003 tuttavia ampliando la incidenza percentuale dei quantitativi ad esse conferiti rispetto all'intera produzione provinciale (che sono passati dal 50,55 per cento dell'annata agraria 2000-2001 al 59,08 per cento dell'annata agraria 2002-2003): in tal modo consolidando la loro funzione sociale nel territorio;

a fronte dei danni prodotti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno falciato nel triennio 2001-2003 le locali produzioni vitivinicole, le Cantine sociali della provincia di Taranto lamentano di essere state escluse dai provvedimenti di attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle leggi recanti provvidenze in materia di calamità naturali eccezionali, in quanto non dichiarate tra i soggetti danneggiati ammissibili alla fruizione delle stesse. Infatti: a) il decreto 14 aprile 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativo alle piogge persistenti verificatesi nell'agosto-settembre 2002, nonché il decreto 1° settembre 2003, concernente le gelate dell'aprile 2003, nel dichiarare (sulla base di regolare richiesta della Regione Puglia) l'esistenza del carattere eccezionale di tali eventi calamitosi per le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, hanno entrambi escluso solo per quest'ultima la applicabilità dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 185 del 1992, che prevede prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale